Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 13 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 161

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FAVOUT Pietro Paolo, nato il 15 ottobre 1919 a Bricherasio (Torino). — Comandante partigiano di grande valore, entrava tra i primi nelle file della Resistenza, nonostante fosse stato riformato per una ferita riportata sul fronte jugoslavo. Le sue qualità naturali di capo lo conducevano ben presto ad animare la guerra partigiana nelle Valli Valdesi, come comandante della V divisione alpina G.L. Si distingueva nelle azioni più rischiose, segnalandosi per le sue doti di genialità e di coraggio e, sebbene due volte ferito, ritornava subito alla lotta con rinnovato vigore. Nell'attacco alla munita caserma di Bobbio Pellice, guidava i suoi fino alla resa del nemico, pur avendo un braccio immobilizzato per una recente ferita. Nel paese di Perosa Argentina, dopo duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, riusciva alfine a rompere l'accerchiamento e a porre in salvo i suoi, non senza avere inflitto ai nazifascisti dure perdite. Fulgido esempio di energico combattente che donava tutto se stesso alla causa della libertà. — Bobbio Pellice, 2 dicembre 1943 - Perosa Argentina, 17 febbraio 1944.

FINAZZI Francesco Primo, nato il 21 febbraio 1901 a Morano sul Po (Alessandria). — Sacerdote animato da grande amor patrio dava il suo coraggioso e concreto aiuto a coloro che combattevano per la libertà dell'Italia. A rischio della vita, respingendo ogni consiglio di prudenza svolgeva il compito di staffetta, mantenendo stretti collegamenti fra la sua divisione e i vari C.L.N della zona Monferrina. Il suo valore e il suo altruismo rifulgevano specialmente in occasione del rastrellamento del febbraio 1945, quando persino un comandante tedesco apprezzava il suo contegno leale e coraggioso tanto da lasciarsi convincere a liberare alcuni partigiani già destinati alla fucilazione. Figura indimenticabile di patriota che i componenti della « Divisione autonoma Monferrato » ricordano ancora con riconoscenza e ammirazione. — Monferrato, 15 luglio 1944 - 7 giugno 1945.

FOLEGNANI Maggiorino, nato il 27 aprile 1922 a Mozzano di Fivizzano (Massa Carrara). — Tra i primi organizzatori dei reparti partigiani della Lunigiana, per le elevate doti di coraggio e di decisione, diveniva sin dall'inizio il capo di valorose squadre distintesi per ardite azioni di sabotaggio ai danni di linee telefoniche, strade e ponti della zona. Dopo aver dato ampia prova di tenace combattente resistendo ad un violentissimo attacco dei reparti della X MAS nella località di Gragnola, benchè ferito, coronava la sua milizia partigiana con il lungo e difficile combattimento sostenuto sulla strada di Arni, dove, al comando del suo battaglione, resisteva eroicamente ai reiterati attacchi nemici, mantenendo così il blocco dei collegamenti. Eletta figura di comandante, costante esempio di coraggio e di lealtà guerriera. — Zona della Garfagnana, ottobre-novembre 1944.

GIACOBINO Felice, nato il 14 giugno 1919 a Bosconero (Torino). — Vice comandante di brigata, minacciato da preponderanti forze nemiche mentre preparava una rischiosa azione di sorpresa, a disturbo del transito automobilistico sulla strada Asti-Alessandria, ordinava il ripiegamento dei suoi uomini mentre rimaneva volontariamente a proteggere la ritirata. Già caduti due dei suoi, nel tentativo di salvare il terzo, si lanciava eroicamente contro gli avversari sparando a distanza ravvicinata. Ferito ad una mano, gettava contro il nemico, in segno di disprezzo, le due dita asportategli da un proiettile. Meraviglioso esempio di freddo coraggio e di responsabilità; cosciente del proprio dovere di comandante, dava rinnovata gloria al movimento partigiano. — Castel d'Annone (Passo della Morte), 8 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

MACCIO' Ezio Luigi Angelo, nato il 10 giugno 1923 a Chiavari (Genova). — Commissario di brigata, volontario in ogni pericolosa azione, si distingueva continuamente per le sue capacità ed il suo indomito coraggio. Durante un rastrellamento nemico, operato nei duri mesi invernali, era di alto esempio ai partigiani e si prodigava al fine di mantenere il collegamento coi vari distaccamenti e col comando di divisione. Nei combattimenti dell'aprile 1945, dava un'ennesima prova del suo valore battendosi esemplarmente, a fianco del comandante, fino alla vittoria finale. — Zona della Liguria, 1° agosto 1944 - 30 aprile 1945.

MECCHIA Marcello Antonio, nato il 5 marzo 1927 a Pordenone (Udine). — Commissario di battaglione, sorpreso con altri ventuno partigiani da un improvviso attacco da parte di preponderanti forza nemiche, correva immediatamente alla sua postazione nonostante fosse la più avanzata e la più pericolosa. Fatto segno a intenso tiro di mortaio, rispondeva sicuro e preciso col fuoco della sua mitragliatrice. Colpita la sua postazione, incurante della ferita alla schiena di cui era stato vittima, si portava in altra posizione proseguendo a sparare fino alla conclusione vittoriosa del combattimento. — Col dei Scios (Cansiglio), 20 marzo 1945.

MIONI Nillo Giuseppe, nato il 6 settembre 1923 a Feletto Umberto (Udine). — Sempre primo ove maggiore era il pericolo, riportava molteplici ferite nei numerosi combattimenti cui partecipava coraggiosamente. In un'azione presso Campagnola, mentre sferrava un attacco con pochi uomini contro preponderanti forze nemiche, veniva colpito gravemente da una pallottola esplosiva. Incurante del dolore incitava gli uomini a continuare la lotta fino alla vittoria finale. Sublime esempio di virtù militare e di alto senso del dovere. — Campagnola, 28 ottobre 1943 - 8 maggio 1945.

MONTEFIORI Origliano, nato il 7 marzo 1924 a Vezzano Ligure (La Spezia). — Incaricato a guidare un gruppo di paracadutisti inglesi inesperti dei luoghi, portava aiuto al loro comandante, impossibilitato a camminare per una distorsione al piede subita durante un attacco. Lo trasportava quindi, a spalle ponendolo al sicuro in una caverna dopo una dura marcia di tre ore. Successivamente lo assisteva procurandogli il cibo, e le cure di un medico. Attendeva allora la fine delle operazioni nemiche per portarlo a Valle. Alto esempio di coraggio e di generosità. — Rossano di Zeri, 20 gennaio 1945.

(9729)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **879**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 108, 109, 113 e 114, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 108. — Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono, al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito, e dopo il superamento delle relative prove d'esame, il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge.

Possono iscriversi alle scuole di specializzazione solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 109. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 113. — Per ogni scuola è fissato un numero minimo ed un numero massimo di iscritti.

Ogni volta se ne riconosca l'opportunità, per particolari contingenze, la facoltà potrà sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole, dietro proposta del direttore della scuola.

Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza o gli esami sostenuti nella scuola di provenienza nell'ambito del numero dei posti stabiliti dallo statuto delle scuole di specializzazione.

Il giudizio di ammissione spetta al giudizio della scuola e deve essere ratificato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 114. — Non sono acconsentite abbreviazioni di corso.

Gli articoli 125, 126 e 127, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 125. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di 9 (nove) per anno di corso e complessivamente di trentacinque per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 126. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;

gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 127. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 131 e 132, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 131. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di otto per i primi due anni e sette per gli ultimi due anni di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 132. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
2) igiene del lavoro II;
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro III;
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivo, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 133, 134 e 135, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 133. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di urologia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 134. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

Insegnamenti	Esami
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia;	3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;
2) le nefropatie mediche;	2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia.	4) andrologia.
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;	3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica;	4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I.	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II;	1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;	2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica;	3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II;	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;	
6) la chirurgia vascolare;	
7) interventi e procedimenti operatori dell'apparato urinario e genitale maschile.	

Art. 135. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli da 156 a 164 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.

Gli articoli 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 165. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 166. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 167. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 168. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 169. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 170. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 171. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;

2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 172. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 173. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di cardiologia e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per esami.

Art. 174. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
3) biologia e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
5) informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica I;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
3) patologia e clinica cardiovascolare I;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
5) informatica medica e strumentazione biomedica II;
6) radiologia I;
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica II;
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
3) patologia e clinica cardiovascolare II;
4) radiologia II;
5) terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
2) patologia e clinica cardiovascolare III;
3) terapia medica e farmacologia clinica II;
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 175. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequanza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Gli articoli 176, 177 e 178, relativi alla scuola di specializzazione in fisiologia e scienza dell'alimentazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 176. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola comprende i tre indirizzi seguenti:

a) indirizzo dietetico;
b) indirizzo nutrizionistico;
c) indirizzo tecnologico.

Le finalità dei vari indirizzi, nonché i titoli di studio per le iscrizioni ai medesimi sono:

a) l'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

A tale indirizzo possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente;

b) l'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali;

c) l'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Nella scuola di Cagliari sono attualmente attivati gli indirizzi, di cui ai punti:

a) indirizzo dietetico;
b) indirizzo nutrizionistico.

La scuola si riserva di attivare l'indirizzo tecnologico in considerazione del rapporto strutture-specializzandi.

Art. 177. — Il numero massimo degli iscritti al corso di ciascun indirizzo attivato è di cinque per anno.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni.

Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma precedente.

La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 178. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*, comune ai tre indirizzi:

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica della nutrizione;
3) fisiologia generale della nutrizione;
4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno*, comune ai tre indirizzi:

1) fisiologia della nutrizione umana;
2) igiene alimentare ed elementi della legislazione;
3) istituzioni di tecnologie alimentari;
4) biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*, distinto per i tre indirizzi:

a) indirizzo dietetico:

1) alimentazione umana;
2) dietetica nell'età adulta;
3) dietetica nell'infanzia;
4) dietetica per le collettività;
5) malattie da alimentazione e dietoterapia;
6) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi;

b) indirizzo nutrizionistico:

1) alimentazione umana;
2) alimentazione degli animali da allevamento e da laboratorio;
3) ecologia e geografia dell'alimentazione;
4) economia e statistica applicata all'alimentazione;
5) tecnica dei rilevamenti alimentari;
6) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari;

c) indirizzo tecnologico:

1) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
2) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
3) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
4) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un unico esame generale su tutte le discipline che sono materie di insegnamento, davanti ad una commissione di docenti delle varie discipline.

Il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione sarà conseguito dopo discussione di una tesi scritta.

Sul diploma di specializzazione sarà indicato l'indirizzo prescelto.

Per le altre condizioni di ammissione, tasse e modalità, si applicano le norme previste per tutte le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia.

Gli articoli 185, 186, 187, 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 185. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 186. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 187. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 188. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di due (2) per anno di corso e complessivamente di otto (8) iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per esami e titoli.

Art. 189. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
princìpi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia e istologia patologica I;
biologia della senescenza I;
fisiopatologia I;
geriatria sociale I;
semeiotica I;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.

2° *Anno*:

princìpi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia e istologia patologica II;
biologia della senescenza II;
fisiopatologia II;
geriatria sociale II;
semeiotica II;
radiologia e radioterapia I;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.

3° *Anno*:

nefrologia (annuale);
princìpi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia II;
princìpi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
clinica geriatrica I;
terapia medica I;
pratica geriatrica extraospedaliera I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
princìpi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
princìpi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale;
geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica II;
terapia medica II;
pratica geriatrica extraospedaliera II.

Art. 190. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 208, 209, 210, 211 e 212, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 208. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 209. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Per sole ragioni di forza maggiore la facoltà, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia o materia affine disponibile, può proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa materia.

Art. 210. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di 2 (due) per anno di corso e complessivamente di 8 (otto) iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapie dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 212. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 222, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 222. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, con sede presso la clinica otorinolaringoiatrica.

L'art. 223, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici per l'intero corso di studi.

Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 229. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la patologia speciale medica e metodologia 3ª e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Art. 230. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 231. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 232. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 233. — Il numero massimo di allievi è di 1 (uno) per anni di corso e complessivamente di 4 (quattro) iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 234. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 235. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive I;
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive II;
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 236. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Art. 237. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.

Art. 238. — Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Art. 239. — Le tasse di specializzazione saranno così suddivise:

	Primo anno	Altri anni	Fuori corso
Immatricolazione	20.000	—	—
Iscrizione . . .	50.000	50.000	50.000
Esami prof. . .	10.000	10.000	—
Laboratori . .	200.000	200.000	180.000
Assicurazione .	1.000	1.000	1.000
Riscaldamento .	5.000	5.000	5.000
Totale . . .	286.000	266.000	236.000

L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 538, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede preso la clinica chirurgica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di tre (3) per anno di corso e complessivamente di quindici (15) iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica I;
patologia e clinica chirurgica generale I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale II;
rianimazione e terapia intensiva I;
anatomia patologica generale II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 132 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978, n. 880.

Erezione in ente morale della fondazione « Rizzi », in Sestri Levante.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Rizzi », in Sestri Levante (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrata alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 196

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794)

Nell'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, concernente misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 15 dicembre 1978, dove è scritto: «... legge 31 ottobre *1978*, n. 803.», leggasi: «... legge 31 ottobre *1977*, n. 803.».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1978.

Sostituzione di un componente la Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle della predetta Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976, registro n. 12 Finanze, foglio n. 259, con il quale il prof. dott. Ugo Calderoni, dirigente generale dell'amministrazione finanziaria centrale collocato, a domanda, fuori ruolo ai sensi dell'art. 9, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è stato nominato membro della suddetta Commissione;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del prof. dott. Ugo Calderoni, deceduto;

Vista l'istanza del 7 settembre 1978, con la quale il dott. Ugo Semprini, dirigente generale dell'amministrazione finanziaria centrale — collocato a riposo dal 1° novembre 1978 — ha chiesto di essere nominato membro della Commissione tributaria centrale;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Semprini non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ugo Semprini, dirigente generale a riposo dell'amministrazione finanziaria centrale, è nominato membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del prof. dott. Ugo Calderoni.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Ugo Semprini sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1979
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 30

(185)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1974, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 12455 del 20 giugno 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita nella provincia di Reggio Emilia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Careri dott. Giovanbattista, direttore dell'ufficio prociale del lavoro.

Membri:

Oleari geom. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Bottazzi dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Salvioni dott. Alfredo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Domiziani Eros, Schiavone Nicola, Simonazzi Moreno, Friggeri Marino, Cavalletti Loris, Semper Luciano e Montanari Fabrizio, rappresentanti dei lavoratori;

Sutich dott. Gian Carlo, Zambonini Giordano, Vinsani rag. Bruno e Benassi cav. Gianni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Montagni rag. Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione del membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria;

Vista la nota n. 23135 dell'8 agosto 1978, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa, quali propri rappresentanti in seno alla citata commissione, in sostituzione del sig. Bottoni Corrado, collocato a riposo, e del rag. Parisi Vittorio, deceduto, il dott. Di Ciolla Carlo, in qualità di membro effettivo e la sig.ra Bernardino Rosa, in qualità di membro supplente;

Decreta:

Il dott. Carlo Di Ciolla e la sig.ra Rosa Bernardino sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria, quali rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del sig. Corrado Bottoni e del rag. Vittorio Parisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Autorizzazione alla società « Re.Co. - Revisioni e consulenze - Società per azioni », in Napoli, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Re.Co. - Revisioni e consulenze - Società per azioni », con sede in Napoli, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Re.Co. - Revisioni e consulenze - Società per azioni », con sede in Napoli, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(168)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli azionisti nelle riunioni del 25 gennaio e 26 giugno 1978 e dal direttore generale dell'Istituto in data 3 agosto 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, primo comma, 15, 16, 18, 19, 20, 21, secondo comma, 22, terzo e quarto comma, 23, secondo e terzo comma, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33 e 34 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO

Titolo I

Art. 1. — L'Istituto nazionale di credito edilizio (I.N.C.E.) è una società per azioni costituita con rogito notaio Agostino Balsi del 9 gennaio 1925 ed ha per oggetto l'esercizio del credito edilizio nelle sue varie forme; compie altresì operazioni di credito alberghiero (legge 4 agosto 1955, n. 691, e successive modifiche e integrazioni, legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni).

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana. Potrà istituire dipendenze, presso le regioni previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 3. — La durata della società è fissata al 31 dicembre del 2004 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci e previa approvazione delle competenti autorità.

Titolo II

Art. 4. — Il capitale sociale è di L. 1.800.000.000 (unmiliardottocentomilioni) ripartito in n. 3.600.000 azioni da nominali L. 500 (cinquecento) ciascuna e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea e con l'osservanza delle leggi in vigore.

Art. 6. — I fondi patrimoniali, compresi i fondi di riserva, potranno essere impiegati nei modi previsti dal quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, da parte delle autorità competenti.

Art. 7. — Il patrimonio dell'Istituto con le relative riserve, gli immobili di proprietà e le garanzie ipotecarie, costituite in occasione di ogni operazione di finanziamento, sono vincolati a favore dei portatori di cartelle comunque emesse dall'Istituto e delle obbligazioni emesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Titolo III

MUTUI

Art. 8. — L'Istituto concede mutui per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione e/o ampliamento di case di abitazione, nonchè mutui aventi altre destinazioni per le quali sia stato espressamente facoltizzato con leggi speciali.

Nella concessione dei finanziamenti edilizi, l'Istituto dà la preferenza alle cooperative che abbiano per scopo di concedere alloggi ad equo fitto e a riscatto ed a gruppi di famiglie che riunite in cooperative o in altre forme intendano conseguire la proprietà di un appartamento.

I mutui possono essere concessi anche a comuni o enti che si propongono di costruire abitazioni senza fini speculativi.

Art. 11. — L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; discute ed approva il bilancio annuale; procede alle previste scadenze, alla nomina degli amministratori e del presidente del collegio sindacale; determina la misura dell'emolumento degli amministratori, come precisato al successivo art. 24, ed i compensi ai sindaci effettivi e delibera entro i limiti stabiliti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, su quanto altro indicato nell'ordine del giorno proposto dal consiglio di amministrazione.

In prima convocazione per la validità della costituzione della assemblea ordinaria occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia la parte del capitale presente e rappresentato.

Art. 14, primo comma. — Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza risultino iscritti nel libro soci e quelli che abbiano depositato, entro il termine stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, le azioni delle quali sono in possesso attraverso una serie continua di girate. L'ammissione di questi ultimi porta di conseguenza l'esclusione dell'azionista originariamente iscritto sul libro soci.

Art. 15. — L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza di questi, da chi ne fa le veci e, in assenza di questo, dalla persona designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente, con il consenso dell'assemblea, nomina un segretario scegliendolo tra gli intervenuti e, nell'assemblea straordinaria designa un notaio a termini di legge.

b) *Consiglio di amministrazione*

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è composto da un numero non minore di otto e non maggiore di dodici membri, determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

I consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Per la revoca, la decadenza e la cessazione degli amministratori, si osservano le disposizioni di legge.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, un vice presidente ed un segretario il quale può essere anche estraneo al consiglio.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Il presidente o chi ne fa le veci, e in assenza anche di questi il consigliere più anziano di età, convoca le adunanze del consiglio di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri, del collegio sindacale o del direttore generale.

Art. 20. — La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.

Di ciascuna convocazione viene data comunicazione al collegio sindacale.

Art. 21, secondo comma. — All'adunanza intervengono il collegio sindacale ed il direttore generale.

Art. 22, terzo e quarto comma. — Copia del verbale deve essere trasmessa all'organo di vigilanza non oltre dieci giorni dopo quello in cui si è tenuta l'adunanza stessa.

Gli estratti delle deliberazioni firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli.

Art. 23, secondo e terzo comma. — In particolare il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla concessione dei mutui determinandone l'ammontare, il saggio di interesse, la durata dell'ammortamento, le condizioni e le modalità relative; in conformità, comunque, a quanto in proposito stabilito dalle leggi vigenti;

b) sulla emissione delle obbligazioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 7/1976 e sulle condizioni della emissione osservando le norme di legge;

c) sulla formazione del bilancio annuale corredandolo con la relazione illustrativa;

d) sull'impiego del capitale e dei fondi di riserva per la concessione dei mutui e per le altre determinazioni secondo le previsioni di cui all'art. 6 del presente statuto;

e) sull'istituzione di dipendenze, nel territorio della Repubblica italiana, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto;

f) sulle proposte di modifiche del presente statuto, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in aderenza alle leggi ed ai regolamenti in vigore;

g) sull'approvazione delle convenzioni con le amministrazioni statali, parastatali, regionali e locali per i finanziamenti previsti dalle leggi speciali;

h) sulle norme e sulle modalità per le costituzioni, le restrizioni, le cessioni, le surrogazioni, le cancellazioni delle iscrizioni e delle trascrizioni relative ai finanziamenti operati dall'Istituto e per le dichiarazioni di esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;

i) sulla nomina del comitato esecutivo;

l) sulla nomina del direttore generale;

m) sulla nomina di un comitato legale;

n) sull'approvazione delle norme del regolamento interno dei servizi e del personale e sull'approvazione dei contratti di lavoro tra le rappresentanze sindacali e l'Istituto;

o) dietro proposta del direttore generale, sulla nomina e sulla revoca di dipendenti e sul conferimento di incarichi e mansioni a carattere temporaneo a persone non aventi rapporto di impiego con l'Istituto;

p) sulle azioni contenziose in sede di giurisdizione ordinaria e straordinaria, amministrativa, tributaria e arbitrale e sulle rinunce agli atti del giudizio e sulle transazioni e conciliazioni e sulle definizioni di qualunque controversia;

q) sugli acquisti e sulle vendite mobiliari e immobiliari, giudiziarie e a trattative private; sulle cessioni di ogni altro diritto mobiliare e immobiliare, sulle rinunce di ipoteche legali con esonero di ogni responsabilità al riguardo nei confronti dei conservatori dei registri immobiliari;

r) sul rilascio di mandati, procure speciali con l'uso della firma sociale, anche a persone estranee al consiglio di amministrazione per la stipulazione e sottoscrizione di singoli contratti, atti e dichiarazioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione in merito a quanto previsto nei paragrafi *a*), *d*), *g*), *h*), *n*), *o*), *q*);

sul rilascio di procure generali e speciali ad avvocati e procuratori per rappresentare e stare in giudizio nell'interesse e nel nome dell'Istituto con ogni facoltà compresa quella di conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio negli affari giudiziari di qualunque specie elencati nei paragrafi *p*) e *q*) del presente articolo.

Il consiglio può delegare infine al comitato esecutivo parte dei propri poteri ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *r*).

Art. 24. — L'assemblea delibera il compenso annuo complessivo per il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, da ripartirsi fra i componenti nel modo che verrà stabilito dal consiglio stesso.

Detto compenso resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni da liquidarsi in base ai criteri che saranno stabiliti dall'assemblea.

c) *Il comitato esecutivo*

Art. 26. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri designati dal consiglio di amministrazione.

Alle sedute del comitato assiste il direttore generale.

Il comitato nomina un segretario che può anche non essere consigliere di amministrazione.

Art. 27. — Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o in sua assenza dal vice presidente, con avviso spedito almeno tre giorni prima della data di adunanza e, in caso di urgenza, telefonicamente.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

Per il funzionamento del comitato esecutivo si applicano le norme stabilite per il funzionamento del consiglio di amministrazione.

I verbali dell'adunanza del comitato sono redatti su apposito libro e sono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

d) *Il presidente*

Art. 29. — La presidenza si compone del presidente e del vice presidente.

Al presidente, e in caso di sua assenza, al vice presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio e l'uso della firma sociale.

Per gli affari di ordinaria gestione o urgenti è data facoltà al presidente, o in caso di sua assenza al vice presidente, di promuovere gli atti giudiziari in sede ordinaria e speciale, con l'obbligo di riferirne al consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

e) *Il direttore generale*

Art. 30. — Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione e attende alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, cura altresì la gestione ordinaria dell'Istituto.

In particolare, il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione;

b) partecipa alle sedute del comitato esecutivo nel quale ha voto consultivo;

c) cura la riscossione delle entrate ed ordina la spesa e i pagamenti necessari per la gestione ordinaria;

d) sovraintende al personale dell'Istituto e propone la nomina e la revoca di tutti i dipendenti;

e) promuove, in rappresentanza dell'Istituto, azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti vantati dall'Istituto medesimo;

f) in rappresentanza dell'Istituto interviene nella stipulazione dei contratti di mutuo e nel rilascio delle quietanze da redigersi per atto pubblico, negli atti di frazionamento del mutuo, dell'ipoteca, nonché negli atti di cancellazione, restrizione, riduzione, cessione di ipoteca e di trascrizione;

g) in rappresentanza dell'Istituto interviene nei contratti di acquisto e di vendita e di cessione in genere di immobili e mobili.

Gli interventi di cui ai paragrafi *f)* e *g)* si attuano in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31. — Il collegio sindacale è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti.

Il presidente ed uno dei supplenti sono scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Per la nomina e per la cessazione dei componenti il collegio sindacale, nonché per la sostituzione, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile.

I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni da liquidare in base ai criteri che saranno stabiliti dall'assemblea.

Art. 33. — Gli utili netti vengono ripartiti nel modo seguente:

a) il 10% alla riserva ordinaria fino a quando questa non abbia raggiunto la metà del capitale sociale;

b) una quota agli azionisti fino al 6% del capitale versato;

c) la parte residuale andrà: per metà in aumento del fondo di riserva ordinaria e l'altra metà resterà a disposizione dell'assemblea degli azionisti.

Art. 34. — Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dalle leggi generali e speciali vigenti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10296)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Portolano pelli S.n.c., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Portolano pelli S.n.c., di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.960 di cui al mod. *B*-Import n. 5946164 rilasciato in data 24 maggio 1977 dalla Banca S. Paolo di Brescia - Milano per l'importazione di una fornitura di pelli di origine Sud Africa e provenienza Sud Africa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 18 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di ventisei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 986378 del 30 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le ragioni del ritardo, che sarebbe stato determinato dal mancato accordo fra l'operatore nazionale e la ditta francese che avrebbe dovuto eseguire una prima lavorazione della merce in parola, oltre a non essere suffragate da probante documentazione, rivestono un carattere meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Portolano pelli S.n.c., di Milano, mediante fidejussione della Banca S. Paolo di Brescia - Milano, nella misura del 5 % di $ USA 12.960 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(48)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Dipendenti società Montecatini Edison - Soc. coop. a r.l.», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo « Dipendenti società Montecatini Edison - Soc. coop. a r.l. », con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Dipendenti società Montecatini Edison - Soc. coop. a r.l. », con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto in data 16 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuseppe Bolognesi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(10307)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella Valle di Scalve (Bergamo) la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(84)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore

calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(85)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Salerno;

Viste le dimissioni del sig. Claudio Milite da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la nota n. 6609 dell'11 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pier Luigi Langella in sostituzione del sig. Claudio Milite, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pier Luigi Langella è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Salerno in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Claudio Milite, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1975, con il quale il sig. Mauro Iannicello è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto istituto, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione;

Viste le dimissioni del sig. Mauro Iannicello da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 12172 del 26 ottobre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Pier Luigi Carlesi in sostituzione del sig. Mauro Iannicello, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pier Luigi Carlesi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Mauro Iannicello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10303)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1977, con il quale il dott. Dante Consalici è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Viste le dimissioni del dott. Dante Consalici da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 17201 dell'11 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Ferdinando Venturi in sostituzione del dott. Dante Consalici, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Venturi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Dante Consalici, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10304)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1978 e 20 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(86)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Proroga dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Taverna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1977 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), in applicazione degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del pure citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 3 gennaio 1978, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della predetta Cassa rurale;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su richiesta del commissario straordinario;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), viene prorogata ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(80)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 17 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise;

Vista la nota n. 114877 del 19 ottobre 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Ernesto Cannistraci, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Pasquale Sessa, collocato a riposo;

Ritenuta la necesità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ernesto Cannistraci, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pasquale Sessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(158)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1978, 20 dicembre 1978 e 21 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(87)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania;

Vista la nota n. 153549 del 4 ottobre 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Vincenzo Coppola, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Francesco Carozza, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Coppola, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Francesco Carozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(155)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, ed in particolare l'art. 11 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1978, con il quale il dott. Paolo Moro è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Paolo Moro;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Giuseppa Bologna, direttore aggiunto di divisione, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Paolo Moro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 23 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10306)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1978.

Ricostituzione del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e, in particolare, l'art. 10 concernente la composizione e la nomina del comitato direttivo dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito, per la durata di un triennio, il comitato medesimo;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, scaduto per decorso triennio;

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte all'ente in seno al comitato direttivo da parte del consiglio nazionale nella riunione del 21 aprile 1978, quale risulta dal verbale della riunione stessa trasmesso dall'ente con nota n. 913 del 27 aprile 1978;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della sanità;

Decreta:

Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche è composto, oltre che dal presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, membro di diritto, dai seguenti membri:

Trincia Lucia, Baldi Zoi Luciana, Faggiani Aurora, Gregorat Pia Zornada, Ludovici Carmina, Corruccini Maria, Lanfranchi Ines, Marongiu Grazia, Marchi Mirella, Versace Caterina, Zeni Concetta e Guzzinati Eugenia, elette dal consiglio nazionale in rappresentanza delle iscritte;

Cimmino Silvana, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Alba dott. Biagio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il sig. Giancarlo Camurati, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Sergio De Nicolais in sostituzione del sig. Giancarlo Camurati;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sergio De Nicolais è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giancarlo Camurati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(157)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota con la quale il sig. Sebastian Frei, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 15/IM.pt del 25 settembre 1978, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Antonio Brunner in sostituzione del sig. Sebastian Frei;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Antonio Brunner è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Sebastian Frei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(156)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Considerato che il dott. Isidoro Alberti, direttore dell'ufficio regionale del lavoro per la Toscana, componente di detto comitato quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che la titolarità dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze è stata assunta dal dirigente superiore dott. Salvatore Valastro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Isidoro Alberti;

Decreta:

Il dott. Salvatore Valastro, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Isidoro Alberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(159)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, concernente attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976 relativa all'assistenza reciproca in materia di ricuperò di crediti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti in particolare gli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del predetto testo unico, in esso inseriti con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 35, allo scopo di dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero di crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 77/794/CEE in data 4 novembre 1977, con la quale sono state stabilite le modalità pratiche per l'applicazione di talune disposizioni della citata direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1978, con il quale si è provveduto, fra l'altro, ad istituire, presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, l'Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate;

Ritenuta la necessità di emanare le norme per l'esecuzione dei citati articoli 346-*bis*, 346-*ter* e 346-*quater* del predetto testo unico;

Decreta:

Capo I

CONCESSIONE DI ASSISTENZA AGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER IL RICUPERO DI CREDITI SORTI NEGLI STATI MEDESIMI.

Art. 1.

Sulle richieste di assistenza pervenute da altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'art. 346-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, provvede l'Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate istituito presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con l'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1978, al quale le richieste stesse vanno inoltrate a cura delle amministrazioni ed enti nazionali che le hanno ricevute.

L'ufficio anzidetto dà corso alle domande di assistenza soltanto se esse risultano redatte in lingua italiana e secondo i modelli di cui agli allegati I, II e III al presente decreto e se recano il timbro ufficiale dell'organo estero richiedente e la firma del funzionario competente di detto organo. In caso diverso l'ufficio restituisce la domanda all'organo estero mittente, ai fini della regolarizzazione.

Art. 2.

L'ufficio centrale di cui all'art. 1 al quale sia pervenuta una richiesta di informazioni deve accusarne ricevuta per iscritto allo Stato membro richiedente, possibilmente a mezzo telex, entro il più breve termine possibile e comunque entro i sette giorni successivi alla data di ricezione della domanda.

Le informazioni richieste devono essere fornite entro termini ragionevoli tenuto conto del caso specifico ed in ogni caso non oltre il termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

Qualora le informazioni non possano essere fornite entro i termini di cui al precedente comma, ne deve essere informato lo Stato membro richiedente al quale devono essere fornite notizie sull'esito delle ricerche effettuate e sulle ragioni per le quali non si sono potute ottenere tutte o parte delle informazioni richieste.

Nel caso in cui lo Stato membro interessato, a seguito della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente comma, ripresenti una domanda di informazioni entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, occorre dare seguito alla nuova domanda secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Qualora l'ufficio decida, a termini dell'art. 346-*bis*, punto 1), del testo unico delle leggi doganali, di non dare seguito alla domanda di informazioni pervenuta, deve comunicare al più presto, e comunque prima dello scadere del termine di sei mesi dalla data in cui ha accusato ricevuta della domanda, allo Stato membro richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda.

Art. 3.

La notifica di atti, sentenze e decisioni emanati dagli Stati membri richiedenti viene effettuata in conformità alle norme di cui agli articoli 137 e seguenti del vigente codice di procedura civile, previa autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 805 dello stesso codice.

Non appena effettuata la notifica, viene inviato allo Stato richiedente un esemplare dell'atto notificato debitamente completato a tergo con la relata di notifica.

Art. 4.

L'ufficio centrale di cui all'art. 1 al quale sia stata rivolta una richiesta di ricupero di crediti e/o di adozione di provvedimenti cautelari deve accusarne ricevuta per iscritto allo Stato membro richiedente, possibilmente a mezzo telex, entro il più breve termine possibile e comunque entro i sette giorni successivi alla data della ricezione della richiesta; contemporaneamente, trasmette gli atti alla competente avvocatura distrettuale dello Stato perché promuova d'urgenza la procedura di cui agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile.

Il ricupero del credito avviene secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, previa notifica di ingiunzione; l'adozione dei provvedimenti

cautelari è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'art. 671 del codice di procedura civile se si tratta di sequestro conservativo e di quello di cui all'art. 2820 del codice civile se si tratta di iscrizione di ipoteca.

Qualora non risulti possibile provvedere sulla richiesta entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'ufficio comunica allo Stato membro richiedente le ragioni del ritardo; entro un anno dalla data di ricevimento della richiesta lo Stato membro deve comunque essere reso edotto dello stato della procedura avviata.

Capo II

RICHIESTA DI ASSISTENZA AGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER IL RICUPERO DI CREDITI SORTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Art. 5.

Le domande di assistenza da rivolgere agli altri Stati membri delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 346-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, devono essere redatte a cura dell'ufficio centrale indicato nell'art. 1 secondo i modelli di cui agli allegati I, II e III al decreto medesimo, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro cui viene rivolta la richiesta; esse inoltre devono recare il timbro ufficiale della Repubblica italiana e la firma del funzionario responsabile.

Le richieste possono essere formulate per uno solo oppure per diversi crediti purché a carico della stessa persona ed a condizione che l'importo del credito o dei crediti non sia inferiore a 750 unità di conto europee.

Art. 6.

La domanda di informazioni da rivolgere ad altro Stato membro, deve contenere l'indicazione del nome o ragione sociale nonché dell'indirizzo o della sede della persona fisica o giuridica sul conto della quale le notizie vengono richieste, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

La domanda di informazioni può riguardare il debitore principale o secondario nonché la persona che risulti detenere a qualsiasi titolo beni appartenenti al debitore. Essa può essere rivolta ad uno o a diversi Stati membri; in tal caso occorre che nella richiesta venga indicato l'altro o gli altri Stati membri cui sia stata eventualmente inviata un'analoga richiesta di informazioni.

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, la domanda di informazioni venga ritirata, occorre farne comunicazione scritta, possibilmente a mezzo telex, allo Stato membro interessato.

Art. 7.

La domanda di notifica di atti, sentenze o decisioni da rivolgere ad altro Stato membro deve essere redatta in doppio esemplare e deve contenere l'indicazione del nome o ragione sociale nonché dell'indirizzo o della sede del destinatario, della natura e dell'oggetto dell'atto da notificare e, se del caso, del nome e dell'indirizzo del debitore, del credito cui si riferisce l'atto o la decisione nonché di ogni altra informazione utile.

La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alle disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Art. 8.

La domanda di ricupero di un credito e/o di adozione di provvedimenti cautelari da rivolgere ad altro Stato membro può essere richiesta nei confronti del debitore principale nonché nei riguardi di qualsiasi altra persona tenuta al pagamento di un credito in applicazione delle disposizioni nazionali vigenti.

Nel caso in cui i beni del debitore principale o secondario risultino essere detenuti da una terza persona, dovrà esserne fatta apposita menzione nella richiesta.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste per l'avvio della procedura di mutua assistenza di cui al terzo comma dell'art. 346-*ter* del testo unico delle leggi doganali.

L'importo del credito da ricuperare deve essere espresso sia in lire italiane sia nella moneta dello Stato membro cui viene rivolta la richiesta, sulla base del tasso di cambio stabilito secondo le disposizioni del decreto di cui al successivo art. 9.

Qualora, dopo la formulazione della richiesta di assistenza, il credito venga pagato o altrimenti annullato, occorre chiedere immediatamente per iscritto, possibilmente via telex, allo Stato membro cui era stata avanzata la richiesta l'interruzione dell'azione di ricupero.

Analogamente, nel caso in cui per una qualsiasi ragione l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, deve esserne subito informato, possibilmente a mezzo telex, lo Stato cui era stata avanzata la richiesta, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di ricupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari, redatta secondo le modalità indicate per la domanda principale ed utilizzando lo stesso tasso di cambio adottato in tale domanda.

Art. 9.

Con successivo decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme relative alla conversione ed al trasferimento allo Stato richiedente delle somme ricuperate a seguito della procedura di cui all'art. 4, nonché le norme per il versamento delle somme spedite dagli organi esteri cui è stata rivolta richiesta di ricupero ai sensi del precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO I

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc. ...)

....
(Luogo o data d'invio della domanda)

....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

....
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)

....

....

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto .... (Nome e qualifica), in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazioni in conformità dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE:

Informazioni relative alla persona interessata (¹)	Informazioni relative al credito o ai crediti	Informazioni richieste
a) Nome e indirizzo { noto (*) / presunto (*) } b) Informazioni utili concernenti la persona designata qui sopra — debitore principale — co-debitore — terzo detentore	— Importo (interessi e spese escluse) — Natura esatta del credito o dei crediti — Altre indicazioni	
	Altre autorità adite	.... (Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.
(¹) Persona fisica o morale.

ALLEGATO II

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc. ...)

....
(Luogo o data d'invio della domanda)

....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

....
(Designazione dell'autorità cui la domanda è indirizzata, n. postale, luogo, ecc.)

....

....

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI NOTIFICA

Il sottoscritto .... (Nome e qualifica), in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazioni in conformità dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE dell'atto/della decisione (*) qui di seguito:

Informazioni relative alla persona interessata (1)	Natura e oggetto dell'atto (o della decisione) da notificare	Informazioni relative al credito o ai crediti	Altre informazioni
a) Nome e indirizzo { noto (*) / presunto (*) } b) Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario c) Altre informazioni		— Importo del credito o dei crediti (ivi compresi eventualmente gli interessi e le spese) — Natura esatta del credito o dei crediti — Altre indicazioni	
			(Firma) (Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.
(1) Persona fisica o morale.

ATTESTATO DI NOTIFICA

Il sottoscritto funzionario attesta che l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla domanda che figura a tergo

— è stato(a) notificato(a) al destinatario previsto nella domanda in data ....
La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità [1] (*):

— non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui alla detta domanda per i seguenti motivi (*):

....
(Data)

....
(Firma)

(Timbro ufficiale)

(*) Cancellare la menzione inutile.
[1] Indicare con precisione se la notifica è stata fatta personalmente al destinatario o secondo un'altra procedura.

ALLEGATO III

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc. ...)

....
(Luogo o data d'invio della domanda)

....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

....
(Designazione dell'autorità cui la domanda è indirizzata, n. postale, luogo, ecc.)

....

....

(Riservato all'autorità cui la domanda è indirizzata)

DOMANDA DI RICUPERO / ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (*)

Il sottoscritto .... in qualità di agente debitamente autorizzato dall'auto-
(Nome e qualifica)
rità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente

— il ricupero del o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato conformemente all'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE; le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, comma a) e b), sono soddisfatte (*);
— l'adozione di provvedimenti cautelari, conformemente all'articolo 13 della direttiva 76/308/CEE, nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata (*):

Informazioni relative alla persona interessata (1)	Informazioni relative al credito				
	Natura esatta del credito	Importo espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'autorità richiedente risiede	Importo espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'autorità richiesta risiede	Tasso di cambio utilizzato	Altre informazioni
a) Nome e indirizzo { noto (*) / presunto (*) b) Altre informazioni utili — debitore principale — co-debitore — terzo detentore		Importo principale dovuto (2) .... Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente (2) .... Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente (2) .... Totale	....		Data dalla cui decorrenza l'esecuzione è possibile Termine di presentazione Beni del debitore detenuti da una terza persona
Dettaglio dei documenti annessi				.... (Firma) (Timbro ufficiale)	

(*) Cancellare l'indicazione inutile.
(1) Persona fisica o morale.
(2) In caso di titolo esecutivo globale, indicare l'importo dei crediti di natura differente.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1978-79 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1562/78 del 29 giugno 1978), n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 2374/77 del 28 ottobre 1977, n. 1575/78 del 6 luglio 1978 e n. 3057/78 del 22 dicembre 1978), n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, n. 1563/78 e n. 1564/78 del 29 giugno 1978, n 2580/78 del 31 ottobre 1978, n 2754/78 del 23 novembre 1978 e n. 3130/78 del 28 dicembre 1978;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 30 luglio 1975;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79 inizia il 1° gennaio 1979;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1978-79, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1978-79 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nella sede dell'Azienda medesima, in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato al presente decreto, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonché la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a q.li 1.000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova pel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarla;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nello allegato atto disciplinare.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1978-79 *in attuazione delle norme del regolamento* (*CEE*) *n.* 136/66 *del* 22 *settembre* 1966 *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

In deroga all'art. 4, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 136/66, la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79 inizia il 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 3.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti allo organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5000 per l'olio di sansa di oliva.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *olio di oliva vergine*:

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonchè, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture I.V.A. comprovanti tale acquisto.

L'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive prescritto nei casi sopra elencati, può essere sostituito da dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dagli esercenti di frantoio, recante tutti gli elementi risultanti da detto registro in ordine alla quantità di olive molite e alla quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo. La dichiarazione è rilasciata dagli esercenti di frantoio in unico esemplare non ripetibile, con annotazione della data del rilascio sul registro di lavorazione;

2) *olio di sansa di oliva*:

per gli offerenti esercenti di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva;

per gli altri offerenti: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva e dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dall'esercente lo stabilimento di estrazione, attestante la quantità di sansa lavorata e la quantità di olio di sansa estratta, in nome e per conto dell'offerente, risultanti dai registri tenuti dall'esercente medesimo ai fini I.V.A.

Qualora al momento dell'offerta dell'olio all'intervento non risulti ancora emessa, la fattura I.V.A. di acquisto della sansa di oliva può essere sostituita dalla fattura I.V.A. relativa agli anticipi corrisposti al venditore — purchè rechi l'indicazione del quantitativo di sansa di oliva cui gli anticipi stessi si riferiscono — oppure, in mancanza di questa, da dichiarazione dell'esercente lo stabilimento di estrazione recante gli estremi delle note di consegna delle partite di sansa di oliva entrate nello stabilimento, risultanti dal registro riepilogativo giornaliero tenuto dall'esercente stesso ai fini I.V.A.

Art. 4.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79 nella misura di L 1.292,48 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1979 e fino al mese di luglio 1979, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Nei mesi di agosto e settembre 1979 si applica il prezzo di intervento valido nel precedente mese di luglio, mentre nel mese di ottobre 1979 si applica quello valido nel mese di gennaio 1979.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 6, quarto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro d'intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 5.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1979, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1978-79, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 6.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio di sansa di oliva), qualità e quantità di olio offerto in vendita all'intervento e luogo di giacenza dell'olio offerto, e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 3, terzo comma, del presente atto disciplinare.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 3, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lovorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quando la partita di merce consegnata è superiore a 100 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII al regolamento (CEE) n. 1058/77 del 18 maggio 1977, l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od oli di altra natura;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento (CEE) n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V allo stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 100 quintali.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi VII ed VIII, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonchè delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 7.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art 6, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata, per partite di merce di peso superiore a 100 quintali, solamente quando l'assuntore abbia contestato che le caratteristiche di detti oli sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 1, al regolamento (CEE) n. 1058/77. E' data facoltà all'assuntore medesimo di procedere a tale constatazione anche per le partite di merce di peso inferiore o uguale a 100 quintali.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 4 e nell'annessa tabella *C*, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 8.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 9.

Art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivanti da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ciascun magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Per ogni magazzino e per ciascuna qualità di olio, l'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. il numero distintivo dei singoli contenitori e la quantità di prodotto nei medesimi conservata nonchè, in prosieguo, le variazioni eventualmente intervenute.

Art. 10.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite con regolamento (CEE) n 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè esso possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

Art. 11.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento (CEE) n. 2960/77.

Art. 12.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1000 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva o l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 17.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) numero 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1980, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1979, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1979 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di oli, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1979;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1979;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1979, riportate al 1° gennaio 1980 al prezzo originario di acquisto comprese maggiorazioni mensili e I.V.A.

Art 14.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 15.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sara determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1978-79 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1979-80 e compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1979 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi originari di acquisto della campagna di commercializzazione 1978-79.

Art. 17.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 settembre 1979.

Art. 18.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 19.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 20.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 15, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 21.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *A*

Campagna di commercializzazione olio di oliva 1978-79

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA
(Regolamento (CEE) n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria:
- Imperia
- Savona
- La Spezia

Toscana:
- Firenze
- Lucca
- Pistoia
- Pisa
- Arezzo
- Siena
- Grosseto

Lazio:
- Frosinone
- Viterbo
- Rieti
- Roma
- Latina

Campania:
- Salerno
- Caserta
- Benevento
- Napoli
- Montecorvino Rovella
- Avellino

Abruzzo:
- Chieti
- Mosciano S. Angelo
- Pescara

Molise:
- Campobasso

Puglia:
- Foggia
- Bari
- Taranto
- Brindisi
- Lecce
- Manduria

Calabria:
- Cosenza
- Catanzaro
- Reggio Calabria
- Rossano Calabro
- Gioia Tauro

Sicilia:
- Agrigento
- Trapani
- Messina
- Salerno
- S. Agata Militello
- Catania
- Caltanissetta
- Ragusa
- Siracusa

Sardegna:
- Sassari
- Cagliari
- Nuoro

Veneto:
- Rivoli Veronese

Emilia:
- Forlì

Lombardia:
Rodengo-Saiano

Marche:
Pesaro
Macerata
Ascoli Piceno

Lucania:
Pisticci
Rionero

Umbria:
Spoleto
Terni

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *B*

Campagna di commercializzazione olio di oliva 1978-79

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE.

(Regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1. — OLIO D'OLIVA VERGINE: (per il quale si può anche usare l'espressione « puro olio di oliva vergine ») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente ») olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50%.

2. — OLIO DI SANSA D'OLIVA: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2%.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *C*

Campagna di commercializzazione olio di oliva 1978-79

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO DI INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(Regolamento (CEE) n. 1563/78 del 29 giugno 1978 e n. 3057/78 del 22 dicembre 1978)

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi 0,6:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 162.875,56) + maggiorazione di qualità (L. 32.312) = L. 195.187,56.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,6 *e fino a gradi* 1:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 162.875,56) + maggiorazione di qualità (L. 18.464) = L. 181.339,56.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 162.875,56) + maggiorazione di qualità (L. 11.540) = L. 174.415,56.

Olio di oliva vergine semifino:

prezzo di acquisto per quintale: L. 162.875,56.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 162.875,56) — riduzione di qualità (L. 5.770) = L. 157.105,56.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 115,40 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 161,56 per acidità superiore a 8° e fino a 12°; L. 207,80 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 253,90 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 162.875,56) — riduzione di qualità (L. 76.164) = L. 86.711,56.

Tale prezzo è aumentato di L. 115,40 per ogni decimo di grado di acidità in meno rispetto a 5° ed è ulteriormente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 115,40 per acidità superiore a 5° e fino a 8°; L. 161,56 per acidità superiore a 8° e fino a 12°; L 207,72 per acidità superiore a 12°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Padova:

« 1-PD » (quattro punzoni): Sandi Bruno, in Padova, via S. Pietro, 41;

« 27-PD » (cinque punzoni): Panizzolo Gino, in Padova, via Portello, 37;

« 30-PD » (diciannove punzoni): Zaramella Cesare, in Padova, via E. Barbarigo, 21/A;

« 38-PD » (tre punzoni): Nicoletto Elia, in Padova, via Roma, 52/B;

« 47-PD » (tre punzoni): Minozzi Renzo, in Albignasego, via A. Vespucci, 25;

« 49-PD » (quattro punzoni): Mioni Bruna, in Padova, via S. Lucia, 32;

« 57-PD » (cinque punzoni): Calegaro Maria, in Padova, via Altinato, 36;

« 59-PD » (due punzoni): Dario Alfredo, in Padova, via del Domenichino, 4;

« 79-PD » (un punzone): Hartsarigh Roberto, in Padova, via Arco Vallasesso, 4.

(10285)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi dell'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia dell'Aquila 14 dicembre 1978, n. 7835/Div. 2ª, l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.150.000.000, l'immobile di proprietà della provincia napoletana della Compagnia di Gesù, sito all'Aquila, via Camponeschi, da adibire a sede universitaria.

(196)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 2 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provinica di Ancona:	
Genga	25.530.000
Provincia di Catanzaro:	
Nicotera	44.470.000

Con decreti ministeriali 2 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Genga	30.130.000
Provincia di Avellino:	
Zungoli	24.390.000
Provincia di Catanzaro:	
Nicotera	31.120.000
Provincia di Napoli:	
Portici	309.600.000
Provincia di Sassari:	
Nulvi	29.130.000

Con decreti ministeriali 2 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Genga	22.700.000
Provincia di Catanzaro:	
Nicotera	62.810.000
Provincia di L'Aquila:	
Prezza	24.200.000
Provincia di Napoli:	
Portici	401.500.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Montefelcino	15.140.000

(Da 23/M a 34/M)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nell'allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1978, concernente lo schema tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 21 dicembre 1978, alla pag. 9149, sotto il punto *A*), dove è scritto: « 7) Relazione tecnico-economica, *vietata* dalla regione ... », leggasi: « 7) Relazione tecnico-economica, *vistata* dalla regione ... ».

(67)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Vieste

Con decreto 11 dicembre 1978, n. 140, è stato trasferito, dal demanio pubblico, ramo Difesa aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il terreno sito in agro del comune di Vieste (Foggia), costituente parte del sedime della ex zona operativa C.R.C. di Vieste, registrato in catasto, alla partita 2981, foglio di mappa n. 11, particelle 163, 164, 165, 168 e 11 e al foglio di mappa n. 12, particella 67, della superficie totale di Ha 2.79.23.

(10317)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 29 novembre 1974, con il quale il dott. Francesco Paolo Di Marino e l'avv. Guido Zarone vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Francesco Paolo Di Marino e l'avv. Guido Zarone sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(10318)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cologno Monzese

Con deliberazione della giunta regionale 14 novembre 1978, n. 19667, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cologno Monzese (Milano), adottato con deliberazione consiliare 7 aprile 1975, n. 27, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 23 marzo 1976, n. 361.

(10236)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Riva di Solto

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1978, n. 19508, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Riva di Solto (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 7 gennaio 1977, n. 2

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento, di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 16 luglio 1977, n. 28.

(10237)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Quintano

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1978, n. 19509, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Quintano (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 28 dicembre 1976, n. 49.

(10238)

Variante al piano regolatore generale del comune di Villa di Serio

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1978, n. 19518, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Villa di Serio (Bergamo), adottata con deliberazione consiliare 28 ottobre 1977, n. 79, relativa alla delimitazione della fascia di rispetto, del fiume Serio, in attuazione degli articoli 39 e 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

(10239)

Variante al piano regolatore generale del comune di Luino

Con deliberazione della giunta regionale 7 novembre 1978, n. 19511, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Luino (Varese), adottata con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 71, relativa alla zona a sud della località Voldominio Inferiore ed introduzione di un nuovo articolo delle N.T.A. vigenti.

(10240)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di alcuni relitti stradali in comune di Pieve Tesino

Con deliberazione 17 novembre 1978, n. 10753, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3495/5, 3495/6 comune catastale di Laguna Mustè, 5677/4 comune catastale di Segonzano e 5241/1 comune catastale di Pieve Tesino dal demanio al patrimonio provinciale.

(70)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/111 del 6 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Kuret Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 21 febbraio 1890, venne ridotto nella forma italiana di « Coretti », con estensione alla moglie Maria Drganc ed ai figli Pietro, Vita, Giuseppe, Milano, Silvana Maria, Maria Carmela e Bernarda;

Vista la domanda prodotta in data 2 dicembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig Coretti Ennio, nato a Trieste il 30 dicembre 1951, residente a S. Giuseppe della Chiusa, 14, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kuret », posseduto dal padre Milano prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Milano, sig. Coretti Ennio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kuret ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 dicembre 1978

p. *Il prefetto:* RUGGIERO

(10319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documenti o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 59

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, ...

Firma . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(105)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 60

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Palermo.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palermo, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 13 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(106)

Concorso a quindici posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », con sede di servizio presso la casa di reclusione per donne di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa di reclusione per donne di Venezia;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quindici posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa di reclusione per donne di Venezia e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di «vigilatrici penitenziarie».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Venezia.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.
Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 32 Giustizia, foglio n. 199

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . . .
nata a . . . . provincia di . . . . .
il . . . . (giorno, mese ed anno) . . . . .
domiciliata in . . . . . . (c.a.p.) . . . .
provincia di . . . . via . . . . . .
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia qualificata con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero, con sede di servizio presso la casa di reclusione per donne di Venezia.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(162)

Sessione di esami per procuratore legale per l'anno 1979

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno dal periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro. Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 2 *luglio* 1979;
procedura civile e penale: 3 *luglio* 1979.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte d'appello entro il 15 maggio 1979 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestanti l'avvenuto conseguimento della laurea entro e non oltre l'anno accademico 1976-77;

2) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1978
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 204

(175)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso circoscrizionale, per esami, a ottantasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1977, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso circoscrizionale, per esami, a ottantasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, da ripartire tra le regioni sottoindicate, nel modo che segue:

Piemonte	n. 10
Liguria	» 6
Lombardia	» 15
Veneto	» 8
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Trentino-Alto Adige	» 1
Emilia-Romagna	» 9
Toscana	» 4
Marche	n. 3
Puglia	» 5
Basilicata	» 2
Calabria	» 4
Sicilia	» 10
Sardegna	» 6

Un sesto dei posti stessi è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti, della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, purchè forniti del titolo di studio e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 2 del presente bando.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso della laurea in ingegneria civile (sezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica.

Sono ammessi, altresì, i candidati in possesso di uno dei titoli di studio dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

B) Età non superiore ai 35 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato si applica l'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà altresì conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), nonchè certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, ch. gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Topografia con elementi di geodesia:

Coordinate geografiche, geodetiche polari, geodetiche rettangolari e loro mutue relazioni.

Nozioni fondamentali di cartografia con particolare riguardo a quella adottata dal catasto e dall'I.G.M.

Triangolazioni e trilaterazioni geodetiche e topografiche e relative compensazioni.

Poligonazioni e rilievi di dettaglio.

I principali metodi della livellazione.

Calcolo delle aree.

Strumenti topografici moderni e loro rettifiche.

Nozioni sulla teoria degli errori con particolare riguardo alla determinazione di tolleranza e di scelta di metodologie nei rilievi a grande scala.

Nozioni sui principi generali della fotogrammetria terrestre ed aerea.

Seconda prova:

Costruzioni:

Elasticità dei materiali, sollecitazioni semplici e composte.
Sistemi staticamente determinati ed iperstatici.
Calcolo di progetto e verifica di stabilità delle varie strutture dei fabbricati.
Meccanica dei terreni e spinta delle terre. Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Estimo:
Nozioni di economia applicata all'estimo.
Criteri e metodi di stima.
Stime agricole e forestali
Stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Stima delle aziende industriali.

Legislazione:
Nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni.
Elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso si svolgeranno nei giorni 23 *e* 24 *febbraio* 1979, *alle ore otto, ed avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nella sede, nei locali e nei giorni indicati nel precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare la data e la sede degli esami, stabilite dal primo comma del presente articolo, per ragioni di forza maggiore; tali eventuali variazioni saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documenta-

zione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 231

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . a (provincia di .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via n. chiede di essere ammesso al concorso circoscrizionale, per esami, a ottantasette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza, nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

(1)

Data, .

Firma

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(174)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, a tredici posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;

Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 588; legge 22 marzo 1968, n. 397, e corrispondenti successive modificazioni);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Tenuto conto che presso la banda dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze già esistenti e di quelle che si formeranno nell'anno 1978 in dipendenza di collocamenti a riposo, si rende necessario ricoprire tredici posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina presso la banda dell'Arma dei carabinieri a:

1) quattro posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *A*:
 1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
 1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
 1° corno (Fa-Sib);

2) tre posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *B*:
 1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
 1ª tromba in Fa;
 1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);

3) tre posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *A*:
 1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
 2ª tromba in Sib;
 1° flicorno soprano in Sib (raddoppio);

4) due posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *B*:
 corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
 2° flicorno contrabbasso in Sib;

5) un posto di carabiniere musicante in ferma volontaria per lo strumento di 3ª categoria *A* «clarinetto contrabbasso in Sib».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:

i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva,

che alla data del 31 dicembre 1978 abbiano compiuto il 18° anno di età *ma non superato il 30°. Tale limite è elevato di cinque* anni per i militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Nei riguardi dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma, competenti per territorio;

c) avere, se minori, il consenso degli esercenti la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso (redatte in carta semplice per i militari in servizio nelle Forze armate e in carta da bollo per le rimanenti categorie di candidati) debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - I Divisione. In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando del Corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle Forze armate e nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, da rilasciare dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato, ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

atto di assenso degli esercenti la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

documento matricolare;

rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare

Art. 4.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del candidato;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un basso dato.

Le prove di esame di concorso saranno svolte presso la scuola allievi carabinieri di Roma, con inizio alle ore 8 del 7 maggio 1979.

Art 5.

La commissione giudicatrice del concorso, alla cui nomina si provvederà con successivo decreto, sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per banda, membro;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa della difesa, avente qualifica di consigliere, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 4, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato art. 2.

I concorrenti comunque non in servizio nelle Forze armate e nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato penale generale.

Art. 7.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle Forze armate e dei Corpi di polizia, appartenenti al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 226

ALLEGATO

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª *categoria* A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabbasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
grancassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabbasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabbasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabbasso in Mib;
clarinetto contrabbasso in Sib;
2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabbasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in Sib n. 11;
1° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto soprano in Sib n. 9;
2° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 11;
2° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono baritono in Mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabbasso);
2° contrabbasso ad ancia (oppure clarinetto contrabbasso);
5° corno (Fa-Sib);
3ª tromba in Sib;
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
2° flicorno soprano in Sib raddoppio;
3° flicorno contralto in Mib;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

(125)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(38/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(35/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Ulteriore riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(40/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(37/S)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(49/S)

OSPEDALE CIVILE « MARIA IMMACOLATA "LONGO" » DI MUSSOMELI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(39/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di urologia presso l'ospedale « Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(36/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P GROCCO » DI PERUGIA

Avviso di rettifica

L'avviso di indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 14 dicembre 1978, deve intendersi rettificato nel senso che in luogo di « *un posto* di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso, accettazione sanitaria e astanteria » deve leggersi: « *tre posti* di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso, accettazione sanitaria e astanteria ».

(77/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790130)